



Dicembre 2025



A cura del Settore Assistenza generale alle Commissioni di controllo, per le politiche dell'Unione Europea, istituzionali, speciali e d'inchiesta. Analisi di fattibilità. Assistenza alla Commissione pari opportunità, al CdAL e all'Autorità regionale per la partecipazione.

L.r. 49/2003 – La tassa automobilistica in Toscana, tra adempimenti attuali e prospettive future

La presente nota informativa prende le mosse dai rapporti prodotti dalla Giunta Regionale della Toscana, in base a quanto previsto dall'articolo 10 della l.r. 22/09/2003, n. 49 "Norme in materia di tasse automobilistiche regionali.", presentando i dati forniti dal competente Settore della Giunta regionale in risposta alla clausola valutativa contenuta nella legge stessa.

Vengono inoltre considerati altri dati amministrativi utili alla trattazione, con uno sguardo alle future prospettive dell'imposizione fiscale in materia.

In sintesi

- **535,8 milioni di euro** il gettito della tassa automobilistica nel 2024, interamente **destinato al finanziamento della sanità regionale**;
- Per lo stesso anno, sono circa **28.000 i veicoli esentati** dal pagamento del tributo, **dato in crescita** rispetto agli anni precedenti;
- Dal 1° gennaio 2026 la normativa statale opera un riordino del bollo auto, ma il vero cambiamento arriverà sulla scia dell'Europa, con un **diverso presupposto impositivo**: da **tassa di possesso** a tassa **sull'utilizzo e sulle emissioni in CO₂** del mezzo privato.

1. Introduzione

La legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 "Norme in materia di tasse automobilistiche regionali", oggetto nel tempo di molteplici interventi modificativi, continua ad avere un'importante portata informativa con la clausola valutativa contenuta all'articolo 10 e sostenuta dall'ufficio tributi della Giunta regionale che annualmente presenta la relazione prevista¹.

Sulla base di queste relazioni, integrate da dati provenienti da altre fonti amministrative laddove la risposta alla clausola è parziale, si redige questa nota per descrivere la gestione della tassa automobilistica a livello regionale e, al contempo, dare un cenno su quelle che si profilano come le future prospettive di una futura imposizione a livello europeo della tassa stessa.

2. Le relazioni in risposta alla clausola valutativa

L'articolo 10 della l.r. 49/2003 prevede che sia evidenziata l'attività svolta dalla Giunta regionale per sensibilizzare i potenziali beneficiari delle esenzioni riconosciute a favore di particolari categorie di utenti, di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, l'ammontare delle tasse auto riscosse in rapporto alle previsioni, gli effetti delle varie tipologie di esenzioni e il numero e l'ammontare delle sanzioni previste ai sensi dell'articolo 4, comma 4, concernente le comunicazioni obbligatorie sulla perdita dei requisiti per il diritto all'esenzione.

Per la gestione delle esenzioni, la Regione Toscana assicura ai contribuenti il necessario supporto direttamente, ricevendo e istruendo le istanze di esenzione. Gli uffici regionali offrono un servizio telefonico di assistenza ai contribuenti, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00, con la possibilità per il contribuente di prenotare la richiamata.

Tutte le informazioni di carattere generale e la modulistica relativa alle esenzioni sono disponibili sul sito web di Regione Toscana (www.regione.toscana.it) alla voce "tributi regionali".

Il grado di soddisfazione degli utenti per i servizi offerti da Regione Toscana in materia di bollo auto viene rilevato semestralmente:

Tav. 1 – risultati questionari gradimento utenti

soddisfazione utenti per:	I semestre 2023	II semestre 2023	I semestre 2024	II semestre 2024
assistenza telefonica	82%	84%	72%	83%
assistenza presso gli uffici	62%	66%	57%	65%
gradimento avvisi di scadenza	82%	74%	69%	71%

Fonte: Giunta regionale

Di seguito, le sanzioni emesse ai sensi dell'articolo 4, comma 4, per mancata comunicazione obbligatoria:

Tav. 2 – ammontare sanzioni per mancate comunicazioni obbligatorie

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ammontare sanzioni di cui all'art. 4, comma 4, l.r. 49/2003	19.351,30	15.080,64	16.299,72	596,09	380,16	2.033,90	8.869,01	4.966,51
numero verbali	105	77	82	5	3	16	39	22
importo medio sanzione	184,30	195,85	198,78	119,22	126,72	127,12	227,41	225,75

Fonte: Giunta regionale

In base alla legge regionale ed al relativo regolamento² sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche - oltre ai veicoli per la guida e il trasporto delle persone individuate all'art. 5 ed all'articolo 8 quinques, nel limite di un solo veicolo intestato alla persona alla quale il beneficiario della misura risulta fiscalmente a carico o al beneficiario stesso - anche i veicoli utilizzati da organizzazioni di volontariato (art. 6), da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (art. 7) e quelli destinati esclusivamente ai servizi antincendio di cui all'articolo 74, comma 6 della l.r. 39/2000 (art. 8) senza limitazioni sul numero di veicoli.


Godono inoltre di un periodo di esenzione totale per i primi cinque anni, a partire dalla data di immatricolazione, i veicoli *full electric* (D.P.R. 39/1953, art. 20); decorso tale periodo, per questi veicoli è prevista la riduzione del tributo a un quarto dell'importo (25%), insieme a quelli omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione a GPL o a metano, conformi alle direttive 91/441, ovvero 94/542 CEE.

Le auto di proprietà dell'Amministrazione regionale o utilizzate dall'Ente a titolo di locazione finanziaria o a titolo di noleggio a lungo termine senza conducente sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica ai sensi dell'art. 3 della l.r. 65/01 (legge finanziaria per l'anno 2002).

Tav. 3 — esenzioni per tipologie

tipologia esenzione	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
disabili (art. 5 l.r. 49/2003)	19.870	22.247	20.057	19.903	20.139	20.082	20.537	20.945
autoveicoli in uso a Regione Toscana (art. 3, l.r. 65/2001)	384	390	367	431	440	440	414	404
associazioni volontariato/onlus (art. 6 l.r. 49/2003)	5.814	6.179	5.991	6.060	6.143	6.120	6.056	6.154
antincendio (art. 7 l.r. 49/2003)	438	472	468	473	489	505	534	518
totale	26.506	29.288	26.883	26.867	27.211	27.147	27.541	28.021

Tav. 4 — ripartizione esenzioni per l'annualità 2024



Fonte: Giunta regionale

3. Il gettito della tassa automobilistica regionale

Come noto, dal 1 gennaio 1993 il gettito della tassa automobilistica è stato attribuito integralmente alle Regioni a statuto ordinario³ alle quali, dal 1 gennaio 1999, sono state demandate anche le attività di accertamento, riscossione, recupero, rimborso, nonché l'applicazione di sanzioni ed il contenzioso amministrativo connesso⁴. Inoltre, è stata concessa - seppur in via limitata - la possibilità di determinare con propria legge gli importi nella misura compresa tra il 90% e il 110%⁵.

Per quanto riguarda la riscossione delle tasse automobilistiche, le relazioni in risposta alla clausola valutativa presentano i seguenti dati:


Tav. 5 – Incassi per tasse automobilistiche distinti per provenienza (in milioni di euro)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
incassi da versamenti entro la scadenza ordinaria	386,00	383,00	389,50	392,50	428,00	428,00	433,90	459,50
incassi da recupero evasione	58,00	60,00	59,90	46,60	41,80	35,00	57,80	39,40
incassi da iscrizioni a ruolo	35,00	42,00	42,10	31,60	13,30	38,50	38,10	36,90
totale	479,00	485,00	491,50	470,70	483,10	501,50	529,80	535,80

Fonte: nostra elaborazione su dati Giunta regionale

Di seguito il grafico con incassi annuali e suddivisione per provenienza:

Tav. 6 – gettito da tasse automobilistiche in milioni di euro suddiviso per tipologia



Fonte: nostra elaborazione su dati Giunta regionale

Mettendo in rapporto gli incassi derivanti rispettivamente da versamenti ordinari, dal recupero dell'evasione e dalle iscrizioni a ruolo, possiamo notare che il peso di queste ultime due voci si è andato assottigliando dall'esercizio 2020, come riportato nella seguente tabella.

Tav. 7 — ripartizione incassi in percentuale sul totale

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
percentuale incassi ordinari sul totale riscosso	80,58%	78,97%	79,25%	83,39%	88,59%	85,34%	81,90%	85,76%
percentuale recupero evasione sul totale riscosso	12,11%	12,37%	12,19%	9,90%	8,65%	6,98%	10,91%	7,35%
percentuale iscrizioni a ruolo sul totale riscosso	7,31%	8,66%	8,57%	6,71%	2,75%	7,68%	7,19%	6,89%

Fonte: elaborazione su dati Giunta regionale

Essendo presenti nelle relazioni di risposta i dati relativi agli incassi della tassa automobilistica, ma non le previsioni di entrata dei relativi capitoli, per fare un confronto con le entrate attese possiamo considerare l'ammontare dei residui attivi iscritti nel bilancio regionale, ai sensi dell'ultimo riaccertamento⁶ e verificare gli scostamenti.

Da sottolineare che il gettito della tassa automobilistica, entrata tributaria senza vincolo di destinazione, viene attualmente destinato interamente al finanziamento della sanità regionale; le tariffe applicate sono in linea con gli anni precedenti.

Di seguito si riporta l'attuale tariffario:

Tav. 8 — tariffario bollo auto 2024

emissioni - autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo	Kw	Abruzzo, Campania	Lazio, Liguria, Calabria, Veneto	Toscana	Bolzano	Trento	Molise	Piemonte	Basilicata, Emilia-Romagna, Lombardia, Puglia, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna
EURO 0	≤ 100	3,63	3,30	3,47	2,70	3,00	3,53	3,18	3,00
	> 100	5,45	4,95	5,45	4,05	4,50	5,30	4,86	4,50
EURO 1	≤ 100	3,51	3,19	3,35	2,61	2,90	3,38	3,07	2,90
	> 100	5,27	4,79	5,27	3,92	4,35	5,07	4,70	4,35
EURO 2	≤ 100	3,39	3,08	3,23	2,52	2,80	3,24	2,97	2,80
	> 100	5,08	4,62	5,08	3,78	4,20	4,85	4,54	4,20
EURO 3	≤ 100	3,27	2,97	3,12	2,43	2,70	3,09	2,86	2,70
	> 100	4,91	4,46	4,91	3,65	4,05	4,63	4,37	4,05
EURO 4	≤ 100	3,12	2,84	2,71	2,32	2,58	2,76	2,73	2,58
	> 100	4,69	4,26	4,26	3,48	3,87	4,14	4,18	3,87
EURO 5	≤ 100	3,12	2,84	2,71	2,09	2,06	2,76	2,73	2,58
	> 100	4,69	4,26	4,26	3,13	3,10	4,14	4,18	3,87
EURO 6	≤ 100	3,12	2,84	2,71	1,96	1,96	2,76	2,73	2,58
	> 100	4,69	4,26	4,26	2,94	2,95	4,14	4,18	3,87

Fonte: ACI e tariffari regionali


Come possiamo notare, l'ammontare della tassa annuale dipende da due fattori: la potenza del veicolo e le emissioni inquinanti; il relativo importo si ottiene moltiplicando i coefficienti individuati in tabella per la potenza massima del veicolo espressa in KW, come risultante dalla carta di circolazione, in relazione alla classe di appartenenza (Euro 0-1-2-3-4/5/6).

Tav. 8 — residui attivi derivanti da tasse automobilistiche iscritti in bilancio al 31/12/2024

Residui tasse automobilistiche riaccertati sul bilancio regionale con decisione di GR n. 8 del 15/04/2025						
capitolo	accertamento	anno	descrizione	importo riaccertato	importo insussistente	residuo da mantenere al 31/12/2024
11055	502	2015	Debitori diversi - DPR 602/73, LR 31/2005 e D.LGS.118/2011- Ruoli coattivi relativi alle tasse automobilistiche - Anno Ruolo 2015	71.116.256,01	41.033,07	71.075.222,94
11055	502	2016	Debitori diversi - DPR 602/73, LR 31/2005 e D.LGS.118/2011- Ruoli coattivi relativi alle tasse automobilistiche - Anno Ruolo 2016	76.020.280,64	58.480,40	75.961.800,24
11055	502	2017	Debitori diversi - DPR 602/73, LR 31/2005 e D.LGS.118/2011- Ruoli coattivi relativi alle tasse automobilistiche - Anno Ruolo 2017	10.313.693,19	22.331,94	10.291.361,25
11055	3137	2017	Debitori diversi - Ruoli coattivi relativi alle tasse automobilistiche - ruoli 2016 notificati	1.819.545,76	22.331,94	1.797.213,82
11055	502	2018	Debitori diversi - DPR 602/73, LR 31/2005 e D.LGS.118/2011- Ruoli coattivi relativi alle tasse automobilistiche - Anno Ruolo 2018	83.026.431,51	81.628,93	82.944.802,58
11055	502	2019	Debitori diversi - DPR 602/73, LR 31/2005 e D.LGS.118/2011- Ruoli coattivi relativi alle tasse automobilistiche - Anno Ruolo 2019	102.383.681,33	132.673,19	102.251.008,14
11055	502	2021	Debitori diversi - DPR 602/73, LR 31/2005 e D.LGS.118/2011- Ruoli coattivi relativi alle tasse automobilistiche - Anno Ruolo 2021	15.293.920,10	96.189,65	15.197.730,45
11055	5288	2021	Debitori diversi - Ruoli coattivi relativi alle tasse automobilistiche - Anno Ruolo 2020-	59.819.100,12	78.581,76	59.740.518,36
11055	502	2022	Debitori diversi - DPR 602/73, LR 31/2005 e D.LGS.118/2011- Ruoli coattivi relativi alle tasse automobilistiche - Anno Ruolo 2021	51.909.700,16	35.946,83	51.873.753,33
11055	644	2023	Debitori diversi - Ruoli coattivi relativi alle tasse automobilistiche - Anno Ruolo 2023	6.299.236,49	129.524,16	6.169.712,33
11061	349	2022	Debitori diversi - entrate derivanti da attività di accertamento delle tasse automobilistiche	69.480.369,68	0,00	69.480.369,68
11061	349	2023	Debitori diversi - entrate derivanti da attività di accertamento delle tasse automobilistiche	102.335.723,35	0,00	102.335.723,35
11003	90	2024	Legge 27.12.1997 n. 449 - proventi tasse automobilistiche incassate da uffici postali	11.968.192,73	0,00	11.968.192,73
11005	1266	2024	Debitori diversi - L. n. 449/97 e l.r. n.31/2005- incassi di tasse automobilistiche evase e relative sanzioni ed interessi a seguito di attività di precontenzioso	189,00	0,00	189,00
11055	644	2024	Debitori diversi - Ruoli coattivi relativi alle tasse automobilistiche - Anno Ruolo 2023	8.208.011,75	0,00	8.208.011,75
11055	846	2024	L.R.31/2005 art. 18 - riscossione coattiva delle tasse automobilistiche	325.123,52	0,00	325.123,52
11061	349	2024	Debitori diversi - entrate derivanti da attività di accertamento delle tasse automobilistiche	84.548.859,01	0,00	84.548.859,01
Totale riaccertato per tasse automobilistiche su esercizio 2025						754.169.592,48

Fonte: allegati A e B alla Decisione di Giunta regionale n. 8 del 15/04/2025

Tav. 9 – residui attivi tasse automobilistiche al 31/12/2024 per anno di accertamento



Fonte: elaborazione su dati Giunta regionale

Di passaggio si sottolinea che l'ente creditore è sempre tenuto a recuperare il versamento non eseguito del bollo, ma dato che questo si prescrive decorsi tre anni dalla fine di quello in cui l'obbligazione è giunta a scadenza⁷, i crediti a questo relativi, presenti sul bilancio regionale fra i residui attivi, potrebbero risultare di difficile esigibilità.

4. L'informazione e l'assistenza ai contribuenti

Per una maggiore capillarità ed uniformità nell'erogazione dei servizi di riscossione ed assistenza al contribuente per l'espletamento degli obblighi in materia di tassa automobilistica regionale, oltre che per favorire la sensibilizzazione dei potenziali beneficiari delle esenzioni, l'assistenza territoriale si articola tramite le agenzie di pratiche automobilistiche⁸ che hanno sottoscritto la convenzione approvata con DGRT 1594 del 28/12/2023.

In base alla predetta convenzione, le agenzie già abilitate alla riscossione del bollo tramite la piattaforma PagoPA, oltre ad effettuare tale servizio, possono svolgere le seguenti attività:

- I. assistenza al Contribuente;
- II. supporto al cittadino all'utilizzo del proprio sistema di identità digitale (SPID, CIE o CNS) per l'accesso diretto ai servizi informativi e dispositivi messi a disposizione da Regione Toscana sull'area privata del portale della tassa auto dedicata al contribuente;
- III. digitalizzazione e caricamento delle istanze e di tutta la documentazione a corredo all'interno dell'Archivio Regionale (sistema informativo GTART);
- IV. istruttoria e inserimento a sistema (GTART) della proposta di esito per le istanze di rimborso, esenzione e memorie difensive;
- V. istruttoria e inserimento a sistema (GTART) della proposta di esito per le istanze di richiesta di modifica dell'archivio tributario;
- VI. inserimento per conto del contribuente, previa formale acquisizione di delega, delle istanze di cui al punto IV sull'area privata del portale della tassa auto dedicata al contribuente (opzionale su richiesta di Regione Toscana);
- VII. Comunicazione formale al contribuente degli esiti delle proposte di cui ai punti IV, V e VI.

Oltre a svolgere attività di controllo sui soggetti convenzionati, la Regione Toscana assicura idoneo supporto formativo per il corretto svolgimento delle attività previste, nonché regolari sessioni di aggiornamento riguardo alle novità normative e procedurali, anche in modalità digitale asincrona.

Questi servizi nei confronti dei contribuenti sono senza oneri per la Regione Toscana in quanto la convenzione prevede che il soggetto convenzionato riceva il corrispettivo della prestazione per l'assistenza fornita direttamente dal proprio cliente, al quale dovrà rilasciare apposito documento fiscale riportante il dettaglio di quanto erogato.

5. Uno sguardo alla normativa

Quanto attualmente previsto dalla legge regionale in materia di tasse automobilistiche, andrà rivisto con l'evolversi della disciplina di riferimento: sono infatti intervenute modifiche a livello nazionale che dispiegheranno i loro effetti a partire dal 1 gennaio 2026 e in prospettiva si preannuncia un cambio di paradigma a livello europeo.

Finora le amministrazioni regionali e delle province di Trento e Bolzano si sono organizzate con una certa autonomia, con differenze che hanno portato anche a casi di *dumping fiscale*.

A questo proposito, si ricordano le tempestive politiche di consolidamento dell'attività di Arval – tra le più importanti società di gestione flotte aziendali e noleggio auto europee - attivate in Regione Toscana per evitarne il trasferimento di sede⁹.

L'intervento del governo con la manovra finanziaria del 2020¹⁰ in materia di veicoli a noleggio, ha successivamente introdotto un importante correttivo in tema di bollo auto dei veicoli concessi in noleggio a lungo termine senza conducente (durata del noleggio pari o superiore ai 12 mesi), facendo ricadere l'onere del pagamento del bollo sull'utilizzatore (locatario, cliente della società di noleggio), anziché sul proprietario del veicolo. Quest'evoluzione normativa ha pertanto scongiurato la possibilità di ottenere vantaggi fiscali trasferendo la sede delle società di noleggio auto da un territorio ad un altro.

LE DISPOSIZIONI NAZIONALI DI PROSSIMA ATTUAZIONE

La delega al Governo per la riforma fiscale¹¹, collegata alla legge di bilancio per l'anno 2023-2025, tra gli altri obiettivi ha inteso riordinare la disciplina delle tasse automobilistiche, anche nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione del prelievo.

A questa sono seguiti decreti attuativi, dei quali lo schema del diciassettesimo "Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale", approvato in via preliminare dal CDM¹², si propone di rivedere la disciplina della tassa automobilistica dal 1° gennaio 2026, attribuendo maggiore autonomia alle regioni¹³ e confermando modalità di calcolo e principio di territorialità, in base al quale la competenza e il gettito sono determinati in relazione al luogo di residenza o della sede legale dei soggetti passivi del tributo¹⁴.

Si interviene su modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche prevedendo il versamento in un'unica soluzione¹⁵, in base alla data di immatricolazione del veicolo e si modificano le disposizioni concernenti l'applicazione della tassa automobilistica regionale al fine di uniformare il regime degli utilizzatori di veicoli in

locazione a lungo termine senza conducente e degli utilizzatori di veicoli a titolo di locazione finanziaria, stabilendo l'obbligo di annotazione al PRA per i primi.

Si stabilisce inoltre che la sottoposizione di un veicolo a fermo amministrativo fiscale non sospende l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica¹⁶ e si aggiornano le tabelle di riferimento per comprendere anche le più recenti categorie di mezzi (superiori a euro 5 e a euro 3)¹⁷.

LA TASSA AUTOMOBILISTICA NELL'OTTICA EUROPEA

La successiva evoluzione normativa passerà con ogni probabilità dalle determinazioni assunte a livello europeo, già in parte contenute nella legge di delegazione europea 2024, recepita in Italia con legge del 13 giugno 2025, n. 91.

In particolare, presso la commissione trasporti del Parlamento europeo è depositata una proposta di legge che ha l'obiettivo di ridefinire la tassa di proprietà sugli autoveicoli come tassa *pay per use*, da determinare in base a due parametri: emissioni inquinanti del veicolo e chilometri percorsi.

Il presupposto impositivo passerà quindi dalla semplice proprietà del veicolo all'utilizzo del veicolo stesso, secondo il principio "chi inquina paga", facendo contribuire di più chi percorre più chilometri con mezzi più inquinanti, per avvicinare gli obiettivi ambientali stabiliti nella conferenza sul clima di Parigi e quelli inseriti nel Libro bianco sui trasporti.

Essere proprietari di più vetture non comporterà quindi un pagamento maggiore rispetto a chi ne possiede solo una: quello che inciderà sarà l'utilizzo, spesso direttamente collegato all'offerta di mezzi pubblici a servizio dei bacini di utenza. Per rilevare i chilometri percorsi potrebbe rendersi necessario installare sui veicoli dispositivi telematici già utilizzati da alcune compagnie di assicurazione.

6. Conclusioni

In materia di bollo auto i servizi resi da Regione Toscana a supporto dei cittadini mostrano un indice di gradimento con qualche margine di miglioramento.

L'ingresso di numerose agenzie che si pongono come intermediarie nel gestionale delle tasse automobilistiche presenta punti di forza, come il supporto agli utenti sui territori, ma potrebbe comportare anche criticità da non trascurare, come l'applicazione di commissioni di servizio che si traducono in costi aggiuntivi per il cittadino, disomogeneità nella qualità dei servizi resi, eccessiva frammentazione dei sistemi informativi, asimmetrie informative, scarsa trasparenza nei flussi finanziari che potrebbero far ricadere sugli utenti e sulla Regione eventuali limiti dell'agenzia.

Infine, l'evoluzione in atto in materia di tasse automobilistiche, sia livello nazionale, sia nella prospettiva europea, prefigura un deciso cambio di paradigma, che avrà un impatto sul gettito, oltre che sulla quantificazione delle previsioni di entata.

A questo proposito, non appena saranno disponibili informazioni più precise sulla portata della tariffazione europea che si propone di essere calibrata in base all'utilizzo delle infrastrutture stradali e al livello delle emissioni dei veicoli, potrebbe risultare utile effettuare una stima sulle percorrenze degli autoveicoli circolanti in regione per classe di emissione (veicoli – chilometro), sul tipo di quella pubblicata in data 5 giugno 2025 da ISTAT¹⁸.

Note

1. L'ultima relazione pervenuta è quella approvata con decisione di Giunta n. del 2024 ed è relativa ai dati del 2023.
2. Decreto Presidente Giunta regionale 3 gennaio 2005, n. 10/R
3. Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
4. Legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" art. 17, comma 10.
5. Legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" art. 24, comma 1.
6. Decisione Giunta regionale n. 8 del 15/04/2025 – Residui attivi per tasse automobilistiche risultanti da allegati A e B.
7. Ai sensi dell'art. 5 del D.l. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86, convertito nella legge 60/86: "l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento". Sul punto, fra le altre pronunce, si segnala quella della Corte di Cassazione, Sentenza del 16/04/2024, n. 10166.
8. <https://www.regione.toscana.it/-/guida-all-a-tassa-automobilistica> - Assistenza territoriale per il contribuente - elenco punti di servizio convenzionati.
9. Protocollo di intesa tra Regione Toscana e Arval Service Lease Italia S.p.a. approvato con DGRT n. 1474 del 27/12/2017.
10. Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", convertito con modificazioni dalla legge 157/2019.
11. L. 9 agosto 2023, n. 111.
12. <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/001461993.pdf>
13. All'articolo 13, comma 1, si recepisce, di fatto, la definizione contenuta nella sentenza n. 122 del 20 maggio 2019 della Corte Costituzionale: "fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale".
14. Articolo 14.
15. Articolo 15, comma 1.
16. Articolo 19.
17. Articolo 20.
18. "Le percorrenze dei veicoli stradali circolanti – anno 2021". ISTAT (2025).

La nota è stata curata dalla Dott.ssa Francesca Cecconi, funzionaria del Settore "Assistenza generale alle Commissioni di controllo, per le politiche dell'Unione Europea, istituzionali, speciali e d'inchiesta. Analisi di fattibilità. Assistenza alla Commissione pari opportunità, al CdAL e all'Autorità regionale per la partecipazione".